



Centro Servizi Anziani di Chioggia

“Felice Federico Casson”

Chioggia - Via del Boschetto n. 4/F

Decreto del Direttore

n. 142 del 22/07/2022

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO
DIPENDENTE MATRICOLA omissis PER IL GIORNO 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E IL
GIORNO 10 SETTEMBRE 2022 PARI A GIORNI 8 (OTTO)

IL DIRETTORE

Vista la richiesta della dipendente matricola omissis trasmessa con nota prot. n.3461 del 20.07.2022 intesa ad ottenere il congedo straordinario retribuito per il giorno 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e il giorno 10 settembre 2022 pari a giorni 8 (otto);

Richiamato il Decreto del Direttore n.288 del 15/12/2015 in forza del quale era stato stabilito;

Di accogliere, per quanto indicato in premessa, la richiesta della dipendente matricola n. omissis a tempo indeterminato e a tempo parziale con la qualifica di infermiera professionale cat. D1 posizione economica D1 e di concedere alla stessa numero 9 (nove) ore di permesso mensile retribuito, fruibile anche in maniera continuativa, per assistere il omissis nato il omissis a far data dal 01/01/2016, è prevista la revisione ad ottobre 2026;

Di precisare che i benefici in parola si estrinsecano nel diritto per la dipendente ammessa ad astenersi dal lavoro per tre giorni di permesso mensile (retribuito), fruibili anche in maniera continuativa o “a ore”, per un massimo di 9 ore mensili, con effetto dal 01/01/2016 e fino al permanere dei requisiti richiesti;

Visti gli artt. 4 e 33, comma 3, della legge n° 104 del 05/02/1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificato dall’art. 19 della legge n° 53 del 08/03/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

Visto l’art. 20 della legge n° 53 del 08/03/2000;

Vista la legge n° 423 del 27/10/93 che converte, con modificazioni, il D.L. n° 324 del 27/08/93, la quale dispone che i permessi di cui trattasi devono essere comunque retribuiti;

Visto l'art. 24 della L. 04/11/2010 n.183 il quale prevede che la concessione sia periodicamente soggetta a verifica;

Visto il Capo V "permessi, assenze e congedi" del CCNL del 21.05.2018;

Chiarito che il summenzionato articolo 33, comma 3, L. n. 104/92, prevede che "colui che assiste una persona con handicap o in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado anche non convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensili, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno";

Verificato che la documentazione prodotta dalla lavoratrice istante risulta essere idonea a certificare la condizione del congiunto da assistere (persona con disabilità in situazione di gravità), nonché il grado di parentela intercorrente;

Precisato quanto segue:

Per **assistenza esclusiva** si intende la circostanza in cui il genitore lavoratore richiedente i permessi sia l'unico ad usufruire delle agevolazioni lavorative per le persone affette da disabilità e non quindi il fatto che l'assistenza non possa essere fornita da altro genitore o parente. La condizione dell'assistenza esclusiva si ritiene pertanto rispettata quando sia indiscutibilmente provata l'impossibilità che altri familiari siano in grado di assistere il disabile.

Per **assistenza continuativa** si intende quell'assistenza da rendersi con sistematicità ed adeguatezza; non significa senza interruzione ma una completa e costante supervisione, esercitata non in maniera occasionale.

Questi due termini sono stati per molto tempo considerati elementi imprescindibili per il godimento dei benefici riservati a coloro che prestano assistenza ai soggetti disabili e sono stati sostituiti dai termini di sistematicità e inadeguatezza:

Nel tempo alcune Circolari attuative hanno convertito i termini di "continuativa ed esclusiva" con i termini "**sistematicità ed adeguatezza**".

La più recente Legge n. 184 del 4 novembre 2010, all'art. 24, ha abrogato l'articolo 20, comma 1 della Legge n. 53 del 8 marzo 2000 nella parte in cui affermava, ai fini dell'accesso ai permessi di cui alla Legge 104/1992, l'obbligatorietà dell'assistenza continuativa ed esclusiva.

Premesso che l'art. 33 della Legge 104/1992 prevede la possibilità di concedere il prolungamento del congedo parentale o un congedo biennale retribuito ai lavoratori che devono assistere un proprio familiare soggetto a grave disabilità, è necessario, avendo le due fattispecie caratteristiche e finalità distinte, spiegare le singole peculiarità.

Importanti chiarimenti in merito sono comunque contenuti nella Circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012 della Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito – Coordinamento generale medico legale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

La Circolare in particolare chiarisce il contenuto del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 "*Attuazione dell'articolo 23 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante la delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi*" con particolare riferimento alle modifiche intervenute in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità.

Per Congedo straordinario retribuito si intende: permesso retribuito di due anni da utilizzare nell'arco della vita lavorativa, frazionabile a giorni interi. Spetta ai lavoratori dipendenti sia se assunti con

contratto a tempo indeterminato sia se assunti con contratto a tempo determinato purchè residenti nel territorio italiano.

Il congedo straordinario è disciplinato dall'art. 42 del decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001.

Spetta, in ordine di proprietà, a:

- Il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- Uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui un coniuge, il padre o la madre della persona disabile siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge, il padre o la madre, i figli, della persona disabile siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- Un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge, il padre o la madre, i figli, o fratelli/sorelle della persona disabile siano deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La Circolare Inps n. 32/2012 precisa che il requisito della convivenza, sempre riportato nella disamina dei soggetti avente diritto, è da considerarsi elemento necessario e imprescindibile.

E' quindi utile chiarire il concetto di "convivenza"; secondo le indicazioni Inps al fine di definire correttamente la convivenza si deve far riferimento, in via esclusiva, alla residenza, ovvero al luogo dove il soggetto ha la dimora abituale, ai sensi dell'art.43 del codice civile, non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità (assistenza, cura, ecc.) la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'art. 47 del codice civile.

Per l'accertamento dello stato di convivenza si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico ma non necessariamente stesso appartamento.

Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:

- Situazione grave di handicap;
- Rapporto di lavoro in essere;
- Mancanza di ricovero a tempo pieno presso struttura sanitaria, con le eccezioni già più volte sollevate in caso di assistenza richiesta e certificata dalla struttura sanitaria ospitante stessa.

Durante tutto il periodo di fruizione del congedo straordinario il richiedente viene retribuito nella misura dell'ultimo mese di lavoro prestato ad esclusione degli emolumenti variabili.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.

Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assistenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli eventi diritto.

Il periodo di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001).

In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è possibile quindi che lo stesso lavoratore possa usufruire del raddoppio del congedo straordinario.

Tutto ciò premesso e verificato che la persona disabile riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92) risulta convivente con la dipendente omissis come da nota prot. n.4379 del 03/12/2015;

Considerato che si rende necessario procedere ad una cifratura dei dati sensibili relativi allo stato di salute dei soggetti interessati dal presente provvedimento, attuando ciò mediante l'indicazione del numero di matricola anziché del nome per quanto riguarda i dipendenti, e l'indicazione delle iniziali del nome unitamente alla relativa data di nascita per i relativi congiunti precisando pertanto che solo in tal modo si potrà risalire, ove necessario, all'identità degli stessi;

Vista l'istruttoria amministrativa, debitamente predisposta dall'Ufficio competente, che posta in calce al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le disposizioni di legge in materia con particolare riferimento al Capo V "permessi, assenze e congedi" del CCNL del 21.05.2018;

Vista la richiesta della dipendente matricola omissis prot. n.3461 del 20.07.2022 intesa ad ottenere il congedo straordinario retribuito per il giorno 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e il giorno 10 settembre 2022 pari a giorni 8 (otto);

Richiamato lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione dell'Ente;

Preso atto dei pareri:

- In ordine alla regolarità tecnica

Parere favorevole	L'ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Responsabile dell'istruttoria		

- in ordine alla regolarità contabile

Parere favorevole	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE	
-------------------	---	--

DECRETA

Di accogliere, per quanto indicato nelle premesse, la richiesta della dipendente omissis a tempo indeterminato e a tempo parziale con la qualifica di infermiera professionale, assegnando il congedo straordinario retribuito ex legge 104/92 per il giorno 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e il giorno 10 settembre 2022 pari a giorni 8 (otto), come da nota prot. n.3461 del 20.07.2022;

Di precisare che il congedo straordinario retribuito ex Legge 104/92 in parola si configura come congedo alle condizioni e secondo le caratteristiche precisate nelle premesse al presente decreto;

Di riservarsi la facoltà di controlli e verifiche nei termini di legge per il corretto utilizzo del presente congedo;

Di pubblicare ai sensi della normativa vigente il presente decreto per quindici giorni consecutivi nella sezione “atti in pubblicazione” del sito istituzionale all’indirizzo web www.ipachioggia.it, quale unico luogo ammissibile per gli adempimenti in materia di pubblicità legale degli atti.

Il Direttore
Dott. Antonio Rizzato